

WEBINAR LUISS 7/5/2020

EUROPEAN SMALL CLAIMS - PROCEDURE: L'ESPERIENZA ITALIANA

L'esperienza del Giudice di Pace: casi concreti

RELATORE : avv. Cinzia Leone - Giudice di Pace di Pisticci (MT)

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si applica alle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede 5000 Euro alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

Si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è uno strumento utile per i consumatori e le piccole e medie imprese per recuperare crediti e avere risarcimenti fino a 5000 Euro al di fuori dei confini nazionali.

Casi tipici e frequenti per attivare il procedimento :

1) un consumatore italiano acquista un oggetto elettronico (computer, tablet) in un negozio online olandese e l'oggetto elettronico arriva danneggiato. Dopo alcuni tentativi di ottenere il rimborso il consumatore promuove l'ESCP, anche senza l'ausilio di un avvocato (la difesa tecnica non è obbligatoria) ;

2) richieste di risarcimento o ripetizione di somme connesse al trasporto aereo (ritardi, cancellazioni etc.);

3) mancato pagamento di una fattura.

L'ESCP, istituito con Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, pur essendo applicabile sin dal 1° gennaio 2009, è un procedimento poco diffuso, conosciuto e utilizzato sia dagli utenti sia dagli avvocati. Tanto posso dire in forza della mia esperienza professionale e di un confronto con colleghi avvocati e giudici di pace, da nord a sud, uffici del giudice di pace piccoli e grandi. Più conosciuto è il decreto ingiuntivo europeo.

Nel mio ufficio spesso gli utenti preferiscono proporre il procedimento previsto dalla normativa vigente italiana per ripetere somme e richiedere risarcimenti non superiori a cinquemila euro nei confronti di parti che hanno il domicilio o residenza abituale in uno stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale. Tale procedimento innanzi al Giudice di Pace è abbastanza celere e semplificato.

Nel mio ufficio sono state promosse poche controversie con l'ESCP attinenti prevalentemente a disguidi ed inadempienze contrattuali connesse al trasporto aereo.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge essenzialmente in forma

scritta. L'organo giurisdizionale procede ad un'udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti.

Sottopongo alla Vostra attenzione due casi che mi sono capitati : uno definitosi con una sentenza ed un altro in via transattiva.

1) CASO

Un cittadino (attore) ha introdotto il procedimento europeo per le controversie di modesta entità depositando in cancelleria il modulo di domanda A) di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 861/2007. L'attore ha chiesto la condanna di una nota società di autonoleggio con sede in Gran Bretagna alla restituzione della somma di € 226,15 indebitamente prelevata dalla sua carta di credito per un presunto ritardo nella consegna dell'auto noleggiata. L'attore ha, inoltre, chiesto un risarcimento del danno nella misura di € 670,92 in quanto l'autovettura, con i difetti di un'auto usata, si presentava, a suo dire, priva di tappetini e con un nauseante odore di spazzatura. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Ho verificato la fondatezza della pretesa e la ricevibilità della domanda nonché la completezza dei dati ivi inseriti ed ho compilato il modulo di replica C) di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 861/2007.

Una copia del modulo di domanda unitamente ai documenti giustificativi ed al modulo di replica compilati sono stati notificati dall'Ufficio del Giudice di Pace di Pisticci alla convenuta società entro 14 giorni dalla ricezione del modulo di domanda. Ho ritenuto, pur non essendovi alcun obbligo, di far notificare il modulo C) sia in lingua italiana sia nella lingua inglese.

Tali atti possono essere notificati a mezzo del servizio postale o per via elettronica.

La convenuta ha replicato entro trenta giorni dalla notifica dei moduli di domanda e di replica depositando la parte II del modulo di replica standard C) corredato dei documenti giustificativi.

Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica, nella quale la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese, il mio Ufficio ha inviato una copia all'attore in uno ai documenti giustificativi.

Su richiesta di entrambe le parti ho fissato un'udienza anche per il tentativo di conciliazione che ha avuto esito negativo. La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti è stata trattenuta in decisione nella medesima udienza.

Celermente ho emesso la sentenza con la quale ho: condannato la convenuta a restituire all'odierno attore la somma indebitamente prelevata dalla sua carta di credito; rigettato la domanda di risarcimento del danno come spiegata nei confronti della convenuta; compensato interamente le spese di giudizio tra le parti.

La compensazione integrale delle spese è stata motivata in ragione del comportamento di controparte che già prima del giudizio, riconosciuto l'erroneo addebito a titolo di giorno in più di noleggio, aveva provveduto al rimborso di parte della somma all'attore e del rigetto della domanda attorea di risarcimento.

La sentenza emessa è esecutiva negli altri paesi dell'UE ad eccezione della Danimarca.

Nessuna delle parti mi ha chiesto il certificato relativo alla sentenza resa (Modulo D) al fine di eseguire il procedimento di esecuzione.

Entrambe le parti sono state assistite da avvocati.

2) CASO

Un cittadino (attore) ha promosso il procedimento europeo per le controversie di modesta entità nei confronti di una nota compagnia aerea con sede in Irlanda chiedendo la compensazione prevista dal Regolamento Europeo 261/2004/CE (€ 250,00) per il ritardo dell'aereo di oltre 3 ore.

Dopo aver proceduto agli adempimenti sopra richiamati , la compagnia aerea, ricevuta la notifica del modulo di domanda unitamente ai documenti giustificativi ed al modulo di replica C), ha provveduto in via transattiva al pagamento della somma richiesta dall'attore unitamente alle spese.

Recentemente mi sono stati assegnati alcuni casi aventi ad oggetto la compensazione pecuniaria per ritardo volo, proposti con atto di citazione.

Sto constatando che le parti, assistite e rappresentate da avvocati, preferiscono promuovere quest'ultimo tipo di controversia, e non solo , con una procedura nazionale anziché con l'ESCP.

Come già detto il procedimento che si svolge innanzi al Giudice di Pace è abbastanza veloce e semplificato e quindi gli avvocati lo prediligono. Io promuovo la conciliazione tra le parti e formulo, ove possibile, la proposta conciliativa ex art. 185- bis c.p.c. con un rilevante esito positivo.

Nel mio ufficio agli utenti vengono fornite informazioni generali sul campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità nonché informazioni generali su tale procedimento. L'ESCP continua ad essere poco diffuso.

Gli uffici di prossimità, in particolare gli uffici di giudice di pace, avvicinano i cittadini alla giustizia. Essi devono essere implementati al fine di fornire un servizio giustizia più vicino ai cittadini ed in particolare alle fasce meno abbienti. L'ESCP deve accentuare i profili di prossimità della giustizia ai singoli utenti.

Nel mio ufficio ho garantito il rispetto dei termini previsti per l'ESCP. Inoltre gli utenti hanno sempre presentato la domanda così come la risposta ad eventuali domande riconvenzionali nella lingua dell'organo giurisdizionale cioè in italiano. I soli uffici del Giudice di Pace già garantiscono il rispetto dei termini previsti per l'ESCP e possono garantire la traduzione degli atti.

Inoltre i Giudici di pace in servizio hanno maturato una notevole esperienza professionale per risolvere tutte le questioni richiamate dal Regolamento (CE) n. 861/2007.

Il Giudice di Pace rappresenta un punto di riferimento essenziale ed efficiente per un servizio giustizia vicino ai cittadini ed agli operatori del diritto.

Avv. Cinzia Leone